

S. 125 / Nr. 20 Staatsverträge (i)

BGE 65 I 125

20. Sentenza del 12 luglio 1939 nella causa Antonio Sonvico e liteconsorti contro Eduardo Sonvico.

Seite: 125

Regeste:

L'art. 17 cp. 3 del trattato di domicilio o consolare concluso tra l'Italia e la Svizzera il 22 luglio 1868 non vieta una proroga di foro in virtù di un accordo unanime degli interessati.

Art. 17 Abs. 3 des Niederlassungs- und Konsularvertrages mit Italien vom 22. Juli 1868 steht einer Vereinbarung sämtlicher Beteiligten über die Wahl eines andern Gerichtstandes nicht im Wege.

L'art. 17 al. 3 de la Convention d'établissement et consulaire entre la Suisse et l'Italie, du 22 juillet 1868, n'exclut pas la validité d'un accord conclu entre tous les intéressés et portant prorogation de for.

A. - Il 4 gennaio 1935, moriva a Cadorago (Italia), ov'era domiciliato, Luigi Sonvico, di nazionalità italiana, istituendo con testamento olografo 30 novembre 1933 usufruttuaria dei suoi beni sua moglie Laura ed erede universale suo figlio Edoardo.

Gli altri figli del de cuius, eccettuata Marina, e cioè Antonio, Ernesto, Orsolina, come pure gli eredi della predefunta figlia Florinda promovevano, in data 31 luglio 1935, davanti alla Pretura di Mendrisio, azione di riduzione delle disposizioni testamentarie nei confronti di Laura ed Edoardo Sonvico. Per giustificare la competenza del giudice adito, gli attori invocavano una convenzione del seguente tenore:

«Mendrisio 28 marzo 1935.

I sottoscritti Eredi del defunto Sonvico Luigi fu Giosuè dichiarano di eleggere come foro i Tribunali Ticinesi per ogni eventuale azione relativa alla successione dello stesso defunto Sonvico ed in relazione al suo testamento pubblicato presso la Pretura di Mendrisio in data 12 gennaio 1935 come da rogito N. 1442 del Notaio Avv. Siro Mantegazza.

Seite: 126

La presente per ogni effetto di legge, rimossa ogni eccezione.

In fede: Laura ved. Sonvico, Sonvico Marina in Terzaghi, E. Sonvico».

Con sentenza 11 luglio 1938 il Pretore di Mendrisio ammetteva parzialmente la petizione nei confronti di Edoardo Sonvico (nel frattempo la convenuta Laura Sonvico era decessa). Riguardo alla sua competenza, il giudice di prime cure osservava che, trattandosi di una vertenza relativa alla successione di un cittadino morto in Italia ove era domiciliato, i tribunali ticinesi sarebbero incompetenti a norma del trattato di domicilio e consolare concluso tra l'Italia e la Svizzera il 22 luglio 1868; ma che la loro competenza è data dalle dichiarazioni 28 marzo 1935 dei convenuti, ritenuto che il diritto applicabile in concreto, ed anche su questo punto le parti sono d'accordo, sia quello italiano.

Tanto gli attori, quanto il convenuto si aggravavano alla Camera civile del Tribunale di appello, la quale, con sentenza 9 maggio 1939, dichiarava incompetente il giudice ticinese a conoscere dell'azione proposta, in sostanza per i seguenti motivi: La contestazione tra le parti è strettamente di natura successoria. Nei rapporti con l'Italia la Svizzera è vincolata dal trattato di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 che stabilisce per tutta la successione il principio della legge del luogo di origine e la giurisdizione dei tribunali rispettivamente svizzeri od italiani, secondo la nazionalità del de cuius (art. 17 del trattato e art. IV del protocollo annesso). Si tratta di una competenza particolare *ratione materiae*, che non può essere prorogata dalla volontà delle parti. Potrebbe obiettare che al caso in esame non torna applicabile l'art. 17 del trattato, poichè il de cuius è morto in Italia, ov'era domiciliato. Ma anche se così fosse, la conclusione non potrebbe essere diversa. Infatti, se la giurisdizione e la legge italiana sono esclusivamente applicabili alla

Seite: 127

successione di un italiano morto in Svizzera, a maggior ragione esse debbono applicarsi nel caso in cui il defunto era domiciliato in Italia.

C. - Gli attori hanno interposto tempestivo ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della suddetta sentenza, siccome in urto col trattato italo-svizzero del 22 luglio 1868 e contraria all'art. 4 CF. Secondo i ricorrenti, ci si trova di fronte ad una competenza *ratione loci*, la quale è prorogabile dalle parti.

Considerando in diritto:

Si tratta di una vertenza concernente la successione di un italiano morto in Italia, ov'era domiciliato. Ci si chiede anzitutto se questo caso sia contemplato dall'art. 17 cp. 3 del trattato di domicilio e consolare concluso tra l'Italia e la Svizzera il 22 luglio 1868.

Per una risposta negativa a tale quesito si può invocare che, dato il suo tenore, la norma di foro prevista dal suddetto articolo non regola la questione della competenza per tutti i casi di contestazioni successorie che possono sorgere tra i cittadini dei due stati contraenti, ma si riferisce soltanto alle contestazioni relative alla successione di un italiano morto (e domiciliato) in Svizzera o di uno svizzero morto (e domiciliato) in Italia.

D'altro canto però l'applicabilità del trattato potrebbe sostenersi ragionando «a fortiori»: se l'art. 17 cp. 3 è applicabile già al caso in cui si tratti di una successione d'un italiano morto e domiciliato in Svizzera, a più forte ragione esso è applicabile quando il de cuius è morto in Italia, ove aveva il suo domicilio.

Checchè ne sia, e cioè si neghi o si ammetta l'applicabilità dell'art. 17 cp. 3 del trattato alle vertenze concernenti la successione di un italiano morto e domiciliato in Italia, la sentenza della Camera civile del Tribunale di appello va annullata.

E' chiaro che se il trattato è inapplicabile, il Giudice

Seite: 128

di appello l'ha violato, applicandolo a torto in concreto. Ma anche se il trattato fosse per se stesso applicabile, nel fattispecie quest'applicazione va esclusa pel tenore della proroga di foro sottoscritta dalla parte convenuta a favore degli attori. Infatti l'art. 17 cp. 3 del trattato italo-svizzero non significa che un tribunale incompetente non possa esser reso competente da una convenzione delle parti: quando tutti gli interessati sono d'accordo di rinunciare alla tutela della giurisdizione nazionale del de cuius, viene a mancare la necessità di sottoporre la successione ad un foro che può essere scomodo alla totalità degli eredi. Questa interpretazione appare tanto più giustificata in quanto il Tribunale federale, con sentenza 16 febbraio 1899, ha ammesso che l'art. 11 del trattato franco-svizzero, il quale stabilisce che il tribunale svizzero o francese incompetente a norma del trattato dovrà d'ufficio ed anche in assenza del convenuto rimandare le parti al giudice competente, non esclude una deroga in virtù di una convenzione tra le parti, ma significa soltanto che, se non si trova in presenza di una volontà delle parti che stabilisca la sua competenza, il tribunale incompetente secondo il trattato deve rifiutarsi di esaminare la controversia nel merito. Non si vede perchè tale soluzione non debba valere anche per l'art. 17 cp. 3 del trattato italo-svizzero.

Devesi però avvertire che, annullando in virtù di quanto sopra l'impugnato giudizio, non segue senz'altro la competenza dei tribunali ticinesi a pronunciarsi sul merito della contestazione in parola. La Camera civile del Tribunale di appello deve anzitutto esaminare se questa competenza è data, astraendo dal trattato italo-svizzero del 22 luglio 1868.

Il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è ammesso e la querelata sentenza 9 maggio 1939 della Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino è annullata